



DECRETO

Oggetto: Approvazione e pubblicazione “Avviso di Selezione Erasmus+ Mobilità studenti per *traineeship* – prima edizione, Anno accademico 2025/2026”

IL RETTORE

VISTI:

- il Regolamento UE n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Programma *Erasmus Plus*, e l'*Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027*;
- il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca del 9 ottobre 2025, n. 13415, relativo al “Cofinanziamento nazionale per azioni di mobilità del programma Erasmus-Settore Università”.

RICHIAMATI:

- l'art. 2, commi 11 e 12, dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025;
- il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale, emanato con D.R. n. 1124 del 24 novembre 2023;
- la convenzione, trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con nota prot. 228080 del 31 luglio 2025, per il finanziamento del Progetto n. 2025-1-IT02-KA131-HED-000325866, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 – Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione superiore;

ACQUISITO il parere del Prorettore alle Politiche di internazionalizzazione;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare e pubblicare all'Albo online di Ateneo l'Avviso di Selezione Erasmus+ Mobilità studenti per *traineeship* – prima edizione, Anno accademico 2025/2026 (All. 1), allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



AVVISO DI SELEZIONE

Erasmus+

Mobilità studenti per traineeship – prima edizione

Anno accademico 2025/2026

CALL 2025

Premesse

1. Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea nei settori dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All'interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. L'azione chiave 1 (KA1) del Programma Erasmus+ per l'istruzione superiore sostiene la mobilità per studenti ai fini di studio e la mobilità per studenti e neolaureate/i per tirocinio.
2. Con il presente avviso di selezione l'Università degli Studi di Brescia assegna borse di mobilità internazionale per traineeship nel quadro del Programma Erasmus+ finanziato dall'Unione Europea, per un importo di Euro 32.460,00.

Art. 1 - La mobilità per traineeship

1. I tirocini all'estero sono finanziati se svolti da **studenti dei corsi di studio di primo e di secondo livello** (corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) e **neolaureate/i**.
2. Studenti e neolaureate/i possono svolgere un tirocinio all'estero presso:
 - un'impresa
 - un istituto di ricerca
 - un laboratorio
 - un'organizzazione o qualsiasi altro posto di lavoro pertinente.
3. Le borse Erasmus+ per *traineeship* sono assegnate per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - tirocini curriculari (obbligatori o volontari, a seconda del corso di studi)
 - tirocini extracurriculari (post-laurea).
4. Le attività di ricerca sono ammissibili nella misura in cui costituiscano formazione professionale per la/o studente; a tale scopo il *Learning Agreement for Traineeship* dovrà essere compilato in modo da poter rendere esplicito tale tipo di formazione.
5. Per garantire l'alta qualità e il massimo effetto possibile sulle/sugli studenti, l'attività di mobilità deve essere compatibile con le esigenze di sviluppo personale della/o studente e con quelle relative all'apprendimento nel suo corso di studi. Se possibile, il tirocinio dovrebbe essere parte integrante del programma di studio della/o studente.



6. Non è possibile sostenere esami durante il periodo di mobilità Erasmus+ per *traineeship*.

Art. 2 - Paesi aderenti al programma

1. Le/gli studenti devono svolgere l'attività di mobilità fisica in un Paese aderente al programma o in un Paese partner diverso dal Paese dell'organizzazione di invio e dal Paese in cui la/o studente risiede durante gli studi.

2. I Paesi aderenti al programma sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

3. I Paesi partner sono principalmente il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, la Repubblica Popolare Cinese, il Giappone, l'Australia, oltre a tutti i Paesi compresi nelle aree geografiche dell'America Latina, dell'Africa, dei Balcani, del Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico.

4. Non sono Paesi ammissibili: Bielorussia e Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale, Federazione Russa, Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Il numero di borse dedicato ai Paesi partner è limitato al 20% dei fondi disponibili.

Art. 3 - Organizzazioni ospitanti

1. L'organizzazione ospitante può essere:

- qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG
- un organismo per l'orientamento professionale
- un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al programma.

2. Non possono ospitare invece un *traineeship* le seguenti organizzazioni:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
- organizzazioni che gestiscono i programmi dell'Unione Europea.

Non è possibile svolgere mobilità nelle Università dei paesi partner.

3. Le/gli studenti interessate/i sono invitate/i a reperire autonomamente l'organizzazione ospitante, tenendo conto degli obiettivi formativi del proprio percorso di studi.



4. La Commissione Europea promuove le opportunità di tirocinio finalizzate all'acquisizione delle competenze digitali in tutte le discipline. È considerato un tirocinio in *digital skills* qualsiasi tirocinio che preveda le seguenti attività:

- marketing digitale (ad esempio gestione dei social media, analisi web)
- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico
- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT
- sicurezza informatica
- data analytics, mining, visualisation
- programmazione e training di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

5. Assistenza clienti generica, evasione degli ordini, inserimento dati o attività di ufficio non rientrano in questa tipologia di tirocinio.

6. Per ricercare sedi idonee allo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di competenze digitali, si invita a consultare le offerte sulle piattaforma <http://erasmusintern.org> (*Digital Opportunity Traineeships*).

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Per partecipare al bando per l'assegnazione della borsa, la/il candidata/o deve possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del bando:

- a) essere regolarmente iscritta/o all'Università degli Studi di Brescia nell'a.a. 2025/2026 a un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studi (“in corso”)
- b) aver maturato, alla data del 30 novembre 2025, una media ponderata non inferiore a 24/30, con riferimento all'intera carriera accademica
- c) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea o di altre borse governative, di enti pubblici o privati incompatibili con borse dell'Unione Europea.

2. Possono partecipare al bando anche coloro che abbiano già svolto mobilità Erasmus+ per studio o *traineeship*, a condizione che il numero di mesi di mobilità, sommati a quelli precedentemente svolti nello stesso ciclo di studio, non superi i 12 mesi per i corsi di laurea triennale e magistrale e i 24 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; ai fini di tale conteggio, sono considerati solo i mesi di mobilità fisica.

3. È possibile usufruire della borsa anche con lo status di neolaureata/o. Le/i neolaureate/i devono essere selezionate/i durante l'ultimo anno di studio.

Il tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo accademico, entro e non oltre un anno dalla laurea.

4. Le/i candidate/i che intendono svolgere il tirocinio post-laurea possono essere iscritte/i sotto condizione all'anno accademico 2025/26 al momento della partecipazione al bando.

5. Fatta eccezione per coloro che svolgono il tirocinio post-laurea, l'iscrizione a uno dei corsi di studio dell'Ateneo deve essere mantenuta per tutta la durata del tirocinio.



Art. 5 - Durata del tirocinio

1. I tirocini dovranno prevedere una durata minima di 2 mesi (60 giorni) e massima di 12 mesi, di cui massimo 6 finanziabili.
2. Il periodo di attività all'estero dovrà iniziare in data successiva alla pubblicazione della graduatoria, dopo l'espletamento degli adempimenti formali previsti dall'art. 8, ad ogni modo non prima del **16 febbraio 2026**.
3. Il Programma Erasmus+ prevede che le/gli studenti possano prendere parte a **periodi di mobilità per un totale massimo di 12 mesi di mobilità fisica per ciclo di studi (triennale e magistrale) e 24 per ciclo unico**, compresi gli eventuali periodi svolti senza finanziamenti, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle attività di mobilità. La durata del tirocinio per i neolaureate/i rientra nei 12 mesi massimi del ciclo durante il quale si candidano per il tirocinio.
Concorrono nel conteggio dei mesi a disposizione della/del candidata/o anche i mesi svolti nell'ambito di altra mobilità Erasmus+ (per studio o tirocinio) e dei precedenti programmi LLP/Erasmus Studio/Placement e Erasmus Mundus, se nell'attuale ciclo di studio, anche se svolti finché iscritti ad altro Ateneo.
4. I tirocini potranno essere svolti in modalità *blended*, ovvero combinando mobilità virtuale con mobilità fisica in maniera consecutiva, senza interruzione delle attività. La parte fisica della mobilità dovrà avere una durata minima di 2 mesi. In caso di mobilità *blended* è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero.
5. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi o l'annullamento della mobilità comporteranno la decadenza dalla mobilità Erasmus+ per *Traineeship* (salvo per eventuali cause di forza maggiore riconosciute dall'Ateneo e dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE) e la restituzione dell'intera borsa o della somma già versata al beneficiaria/o. La chiusura per ferie dell'impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell'impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (2 mesi).
6. Le/gli studenti che, dopo avere iniziato la mobilità, abbiano necessità di estendere la durata per completare o integrare le attività previste, potranno chiedere un prolungamento. Il periodo di mobilità complessivo, compreso il prolungamento, non potrà protrarsi oltre il **31 luglio 2027**; l'eventuale prolungamento del periodo contribuisce al calcolo del limite di 12 mesi totali di mobilità per ciclo di studio (24 mesi per corsi di studio magistrale a ciclo unico).
7. Gli studenti la cui attività di tirocinio sia retribuita da parte dell'ente ospitante devono dichiararlo all'atto della presentazione della candidatura. Nel caso i fondi non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste degli idonei, sarà data la priorità agli studenti che non ricevono retribuzione.

Art. 6 - Contributi e benefici economici

1. Le/gli studenti collocate/i in modo utile nella graduatoria di merito potranno beneficiare di borse di mobilità che si configurano come contributo per i costi supplementari legati alla mobilità e non intendono coprire l'intero costo del periodo di tirocinio all'estero.
L'importo mensile della borsa Erasmus+ per traineeship è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed è differenziato sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione come segue:



GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia Paesi partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 550,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna	€ 500,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Bulgaria, Croazia, Lituania, Repubblica della Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria	€ 500,00
Paesi partner delle Regioni 1-12 (ad esclusione di Bielorussia e Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale, Federazione Russa, Repubblica popolare democratica di Corea)	€ 700,00

Le borse sono erogate in base all'effettiva durata in giorni, per un minimo di 2 mesi (60 giorni) e un massimo di 6 mesi (180 giorni). Non sarà garantito il finanziamento dei mesi relativi al periodo dell'eventuale prolungamento del tirocinio.

2. L'Ateneo integra la borsa europea per tutta la durata della mobilità con un contributo mensile* come segue:

Fascia ISEE	Integrazione di Ateneo
ISEE < 50.000	€ 350,00
50.000 > ISEE < 70.000	€ 150,00
ISEE > 70.000	€ 0,00

*importi approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 363/2024 del 17/12/2024

Art. 7 - Contributo per studenti e neolaureati con minori opportunità

1. Per studenti e neolaureati con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione



europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma.

2. La normativa dell'Unione europea indica come esempi di soggetti rientranti nella categoria "minori opportunità" i seguenti:

- i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati
- differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.
- gli studenti con figli minori
- gli studenti che lavorano
- ISEE inferiore a 27.948,60 Euro

Inoltre, può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, l'iscrizione delle studentesse a corsi di studio STEM.

3. Le/gli studenti con minori opportunità l'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di lunga durata (min 2 mesi- max 12 mesi) di €250,00/mese in aggiunta all'integrazione mensile della borsa per la mobilità per traineeship.

Lo studente che ritiene di avere una condizione di minore opportunità, anche non ricompresa nel precedente elenco, deve attestarlo mediante autocertificazione firmata da allegare in fase di candidatura. La condizione di fruizione del contributo aggiuntivo verrà verificata dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 8 - Supporto per il viaggio (Call 2025)

1. Per gli studenti e neolaurate/i in mobilità *traineeship* si applica un contributo unitario per le spese di viaggio che si calcola in base alle fasce chilometriche indicate in tabella:

Fasce Chilometriche	Viaggio Green-Importo*	Viaggio non Green-Importo
Tra 10 e 99 km	56 Euro per partecipante	28 Euro per partecipante
Tra 100 e 499 km	285 Euro per partecipante	211 Euro per partecipante
Tra 500 e 1.999 km	417 Euro per partecipante	309 Euro per partecipante
Tra 2.000 e 2.999 km	535 Euro per partecipante	395 Euro per partecipante
Tra 3.000 e 3.999 km	785 Euro per partecipante	580 Euro per partecipante
Tra 4.000 e 7.999 km	1.188 Euro per partecipante	1.188 Euro per partecipante
8.000 km o più	1.735 Euro per partecipante	1.735 Euro per partecipante

*si considera "green" ogni viaggio che prevede mezzi di trasporto sostenibili come autobus, treno o car sharing.

2. Al fine di stabilire la fascia chilometrica applicabile, viene considerata la distanza di un viaggio di sola andata utilizzando il calcolatore delle distanze online disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: [Distance Calculator](#). Al di sotto dei 500km, di norma i partecipanti viaggiano con mezzi di trasporto a basse emissioni.

3. Se necessario, il sostegno individuale per coprire le spese di soggiorno è sovvenzionabile per il tempo di viaggio prima e dopo l'attività per un massimo di 2 giorni per i partecipanti che non utilizzano mezzi di trasporto a basse emissioni (non Green) e un massimo di 6 giorni di viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto ecologici. Il contributo per il viaggio viene erogato al rientro del/a candidato/a dalla mobilità, a fronte della consegna di copia dei titoli di viaggio.



Art. 9 - Trattamento fiscale

1. I contributi del presente articolo saranno sottoposti al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente: qualora le norme di riferimento lo prevedano, essi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

2. La normativa sull'ISEE prevede che i contributi, indipendentemente dal loro importo, debbano essere inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

Per le finalità di cui sopra l'Università degli Studi di Brescia predisponde la Certificazione Unica (ex CUD) relativa agli importi erogati allo studente a titolo di borse, collaborazioni part-time, tutorato, etc., disponibile in genere dal mese di marzo di ogni anno.

Art. 10 - Competenze linguistiche

1. La Commissione Europea ha attivato un servizio per l'apprendimento delle lingue, *l'Online Language Support*, ospitato nella piattaforma *EU Academy*.

Tutte le/i partecipanti dovranno sostenere il test di valutazione linguistica iniziale nella lingua della mobilità prima della mobilità stessa, tranne in casi debitamente giustificati, ad esempio lingua non disponibile nell'OLS.

Le/gli studenti potranno scegliere di seguire corsi in una o più lingue, senza restrizioni sul numero, e potranno testare il proprio livello di competenza linguistica durante o dopo la mobilità.

Art. 11 - Presentazione della domanda di partecipazione

1. La/lo studente prima di presentare la domanda di partecipazione deve verificare che all'interno della pagina personale siano stati registrati tutti gli esami sostenuti segnalando eventuali difformità o anomalie.

2. La domanda deve essere compilata online dalla propria pagina personale **entro le ore 12:00 (ora italiana) del 9 gennaio 2026** allegando la seguente documentazione:

- a) lettera motivazionale della/del candidata/o nella quale devono essere evidenziate le aspettative, gli obiettivi che si intendono raggiungere e la pertinenza dell'attività da svolgere in relazione al proprio percorso di studi
- b) lettera di presentazione della/del docente dell'Università di Brescia responsabile del tirocinio, da cui emergono i principali contenuti dell'attività di stage, il periodo di svolgimento, l'ente ospitante (fac simile disponibile nella pagina del bando)
- c) lettera di accettazione da parte della/del referente/tutor dell'ente ospitante straniero (fac simile disponibile nella pagina del bando).

ATTENZIONE: La denominazione dei file allegati alla domanda, di cui ai punti 1, 2, 3, dovrà riportare il nominativo (Cognome e Nome) della/del candidata/o.

3. La/lo studente che ritiene di avere una condizione di minore opportunità, anche non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 7, deve attestarlo mediante autocertificazione firmata da allegare in fase di candidatura.

La condizione di fruizione del contributo aggiuntivo verrà verificata dalla Commissione Giudicatrice.



4. Non saranno prese in considerazione domande incomplete. Saranno automaticamente esclusi le/i candidate/i le cui domande siano:

- pervenute fuori termine;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritieri.

5. Le/gli studenti devono dichiarare eventuali periodi precedenti di mobilità nell'ambito Erasmus+ nella domanda di partecipazione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. D'ufficio saranno effettuati controlli sugli eventuali periodi di mobilità Erasmus già effettuati al fine di verificare l'ammissibilità della candidatura e il periodo residuo fruibile dalla/o studente.

Art. 12 - Selezione

1. Le candidature sono valutate a giudizio insindacabile da una Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettoriale che, sulla base dei requisiti indicati, predisponde la graduatoria di merito che sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del bando. La pubblicazione della graduatoria di merito nel portale di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale.

2. La graduatoria viene formulata tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) media ponderata dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro il 30 novembre 2025
- b) numero di CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro il 30 novembre 2025

Il punteggio P viene attribuito sulla base del risultato della formula:

$$P = 0,4 Vp + 0,4 Nc$$

Dove:

- Vp (voto medio ponderato) = Vps (voto medio ponderato dello studente) / Vpc (voto medio ponderato della classe di studenti iscritti allo stesso corso di studio allo stesso anno di corso) calcolato alla data del 30 novembre 2025
- Nc (indice relativo ai crediti) = Cc (numero di crediti conseguiti dallo studente) / Cp (numero di crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea in funzione dell'anno di iscrizione) calcolato alla data del 30 novembre 2025

Il valore risultante del punteggio P è arrotondato alla seconda cifra decimale.

3. Nella formulazione della graduatoria, sarà data priorità alle/agli studenti le cui attività di tirocinio prevedano il riconoscimento di crediti formativi curriculari.

4. In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, la/o studente:

- con valore ISSE inferiore
- che abbia optato per una delle sedi prioritarie elencate nel documento denominato "*Lista di Atenei stranieri prioritari/ Atenei esteri di interesse strategico*" pubblicato nella stessa pagina del presente bando.



Alle/agli studenti collocati in modo utile in graduatoria sarà riconosciuta la borsa di mobilità fino al raggiungimento del numero di mensilità complessivamente finanziabili dal budget disponibile.

Alle/ai candidate/i idonee/i senza assegnazione della borsa potrà essere attribuito lo status di studente Erasmus che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza percepire il contributo.

Art. 13 - Adempimenti per la partenza

1. Le/gli studenti dopo la pubblicazione della graduatoria dovranno:
 - a) confermare, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'accettazione o la rinuncia al contributo secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio
 - b) consegnare all'U.O.C. Mobilità Internazionale:
 - il *Learning Agreement for Traineeship* compilato e firmato
 - il *Grant Agreement* compilato e firmato
 - c) nel caso di tirocinio curriculare, rivolgersi alla U.O.C. Tirocini e *Placement* per la documentazione integrativa per il riconoscimento dei crediti formativi.

ATTENZIONE L'avvio effettivo delle mobilità dovrà avvenire in data successiva alla pubblicazione della graduatoria, dopo l'espletamento degli adempimenti formali sopra indicati, a partire dal prima del **16 febbraio 2026** e non oltre i sei mesi successivi.

I documenti sopra indicati dovranno essere inviati almeno 2 settimane prima della partenza.

2. In caso di rinuncia prima della partenza, la/o studente beneficiaria/o è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione all'U.O.C. Mobilità Internazionale.
3. Non possono essere autorizzate eventuali variazioni del progetto di tirocinio e/o di sede.
4. Le/i partecipanti dovranno risultare regolarmente iscritti all'a.a. 2025/26. Fanno eccezione le/gli studenti che si candidano per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare (post-laurea).

Art. 14 - Adempimenti per la conclusione della mobilità

1. Entro 15 giorni dal termine della mobilità *Traineeship* le/gli studenti dovranno consegnare all'U.O.C. Mobilità Internazionale:
 - a) il *Learning Agreement for Traineeship* con la parte "*After the mobility*" compilata e firmata dal tutor estero del tirocinio
 - b) l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla U.O.C. Tirocini e *Placement*.
2. Inoltre, è obbligatorio compilare il Rapporto Narrativo finale on line (*EU Survey*) secondo le modalità che verranno notificate tramite email all'indirizzo istituzionale direttamente dal *Beneficiary Module* della Commissione Europea.
3. Dopo aver assolto gli adempimenti amministrativi richiesti, le/gli studenti si impegnano a chiedere tempestivamente il riconoscimento del periodo di tirocinio.



ATTENZIONE: Le/gli studenti che intendano laurearsi al rientro dalla mobilità dovranno concludere le attività e inviare i documenti sopra indicati almeno 20 giorni prima della data della discussione della tesi per consentire il riconoscimento del periodo di tirocinio prima della chiusura della carriera.

Art. 15 - Restituzione della borsa di mobilità Erasmus

1. L'U.O.C. Mobilità Internazionale richiede la restituzione totale della borsa di studio nei seguenti casi:
 - permanenza all'estero inferiore ai 60 giorni (salvo cause di forza maggiore): al fine di tale conteggio farà fede solo il *Learning Agreement for Traineeship - After the mobility*
 - la mancata iscrizione all'a.a. 2025/2026 per le/gli studenti che effettuano un tirocinio curriculare
 - il mancato adempimento o l'esito negativo di quanto concordato e sottoscritto nel *Learning Agreement for Traineeship*
 - la mancata compilazione del Rapporto Narrativo finale on line (*EU Survey*).
2. Nel caso in cui lo studente non adempia agli obblighi previsti dal *Grant Agreement*, l'U.O.C. Mobilità Internazionale autonomamente procede a risolvere l'Accordo inviando una comunicazione scritta, con ogni conseguente diritto di restituzione dei contributi indebitamente versati e del blocco della carriera.

Art. 16 – Regole di ingresso nel Paese ospitante

1. Le/gli studenti devono accertarsi che la propria carta d'identità o passaporto ed eventualmente il permesso di soggiorno siano validi per tutto il periodo di mobilità.
2. Le/gli studenti devono raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentono l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione: la legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione nei vari Paesi sono differenti e legate alla nazionalità delle/dei partecipanti alla mobilità.
3. Prima di partire, è consigliabile consultare il [Portale Viaggiare Sicuri](#) e leggere le informazioni diffuse dal [Ministero degli Affari Esteri](#) sul Paese di interesse.

Art. 17 - Assicurazioni

1. L'Università di Brescia garantisce alla/allo studente in mobilità all'estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata della mobilità. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali, si rimanda alla [pagina del sito web di Ateneo](#). Le suddette assicurazioni non comprendono la copertura di rischi connessi all'esercizio della professione medica e delle strutture sanitarie. Pertanto, le/gli studenti dell'area sanitaria saranno responsabili della stipula di tali assicurazioni in modo autonomo.
2. Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) o *European Health Insurance Card* (EHIC) rilasciata dal Ministero della Salute. In alcuni Paesi europei è necessario comunque sottoscrivere una assicurazione privata, pertanto si consiglia di informarsi presso l'ente ospitante.



3. La Tessera Europea di Assistenza e Malattia dà diritto di accedere alle medesime cure necessarie e urgenti alle stesse condizioni previste per le/i cittadine/i del Paese ospitante, all'interno del sistema sanitario nazionale. Per ulteriori esigenze di copertura (rimpatrio, spese di viaggio per i familiari in caso di necessità, accesso a strutture private all'estero, ecc.) è necessario stipulare una polizza sanitaria privata, a carico della/o studente.
4. Le/gli studenti non residenti in Italia iscritti volontariamente al SSN, non essendo titolari di EHIC, dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria privata.

Art. 18 - Comunicazioni

1. A tutte/i le/i candidate/i è richiesto di verificare l'attivazione della propria casella *email* di Ateneo. Tale indirizzo di posta elettronica costituisce l'unico canale ufficiale di comunicazione.
2. Le/gli studenti sono tenute/i ad aggiornare la loro pagina personale della Segreteria online; in caso contrario l'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della/del candidata/o. L'Ateneo altresì non assume responsabilità per eventuali disguidi riguardanti le piattaforme ove si può inoltrare la domanda di partecipazione al presente avviso di selezione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le comunicazioni dell'U.O.C. Mobilità Internazionale alle/agli studenti idonee/i avverranno esclusivamente tramite l'*email* erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Aiko Terao, Responsabile U.O.C.C. Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Brescia. La documentazione presentata a supporto della domanda sarà conservata in formato digitale presso l'U.O.C. Mobilità Internazionale.
2. Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo [sportello](#) della U.O.C. Mobilità Internazionale oppure all'indirizzo e-mail: erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dalle/dai candidate/i raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.



2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare.
4. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) individuato per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy> .

Art. 21 - Disposizioni finali

1. In base all'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Università effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché della normativa in materia di mobilità internazionale e di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Brescia,

Il Rettore
Prof. Francesco Castelli
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05